

Ipotesi di accordo sindacale ex art.18 CCNL del Credito

Oggi, 7 luglio 2009, alle ore 16.00 presso la sede di Milano di UBS (Italia) S.p.A. in Via del Vecchio Politecnico n. 3 si sono incontrati nell'ambito della procedura ex art. 18 del CCNL Credito i seguenti Sigg.ri:

- per la Fisac - CGIL, Michele Lomonaco, Roberto Gabelotti;
 - per la Fiba - CISL, Eros Lanzoni;
 - per la Uilca - UIL, Maria Teresa Ruzza, Riccardo Picchi, Lucia Elsa Peveri;
 - per Fabi, Luciano Piccoli;
 - per Dircredito-FD, Marco Boltri, Giuseppina Passante;
 - per le RSA: Alessandro Malagutti, Alberto Muscarnera, Luca Mellone, Antonella Ginoli, Delia De Santis, Angelo Sterni, Paolo Pezzotti
- da una parte

e

per UBS (Italia) S.p.A. (d'ora in poi UBS):

- la Dott.ssa Patrizia Giuliani, Direttore del Personale;
- il Dott. Roberto Conti, Direttore Finanziario;
- l'Avv. Pietro Arosio, Responsabile Legal & Compliance;
- l'Avv. Angelo Zambelli

dall'altra.

Premesso che

- in data 7 maggio 2009 UBS ha avviato la procedura di mobilità per riduzione del personale di cui agli artt. 4 e 24 Legge 223/1991, non essendo costituita né presente alcuna RSA/RSU in azienda;
- a partire dall'8 maggio successivo e sino al 26 maggio sono state costituite nel frattempo numerose RSA in UBS meglio indicate in epigrafe;
- nel verbale di incontro sindacale del 27 maggio 2009 le parti hanno convenuto di convertire la procedura di cui alla Legge 223/1991 in quella prevista dall'art. 18 del CCNL Credito che le parti hanno altresì convenuto di far decorrere dall'8 maggio 2009;
- nell'ambito di quest'ultima procedura le parti si sono incontrate nel corso dei mesi di maggio e giugno (e precisamente il 27 maggio nonché il 3, 4, 9, 17 e 30 giugno) al fine di esaminare le cause che hanno portato alla eccedenza del personale nonché al fine di valutare il ricorso a soluzioni che possano attenuare le conseguenze sul piano sociale dell'esubero denunciato da UBS;
- inoltre, attesa la scadenza del termine della procedura di consultazione sindacale prevista dal citato art. 18 intervenuta il 27 giugno u.s., nel verbale di incontro sindacale del 30 giugno 2009 le parti hanno convenuto di prorogare tale termine sino al 16 luglio 2009.

*Fiba/Cisl
Lanzoni
Mellone*


Abbelloni
Tutto ciò premesso
UIL CA
Pub UBS
Dircredito - FD *FABI* *FISAC* *Pub UBS*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*


le parti convengono quanto segue:



- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
- 2) UBS, al fine di attenuare le conseguenze sul piano sociale, fermo l'esubero denunciato di 42 lavoratori relativamente alle filiali di Bergamo, Varese, Cuneo, Genova e Napoli, di cui viene confermata la chiusura, riduce di 17 posizioni professionali l'esubero di 52 lavoratori originariamente denunciati con riferimento alle sedi di Milano e Roma, a fronte della conversione in part-time di alcuni rapporti di lavoro a tempo pieno della sede di Milano e Roma, nonché del blocco dello straordinario (ad eccezione dei Servizi Generali e IT) sino al 31 dicembre 2010 e della ottimizzazione dei costi generali della struttura operativa di UBS.
- 3) Inoltre, sempre al fine di attutire l'impatto sociale, UBS si impegna a riconoscere a ciascun lavoratore che si renderà disponibile a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro un importo lordo, al fine di evitare l'insorgere di controversie e per favorirne l'esodo, così come disposto dall'art. art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153, modificato dal D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che verrà determinato secondo i seguenti criteri:
 - a) n. 26 mensilità per coloro che percepiscono una retribuzione annua lorda sino a € 35.000;
 - b) n. 24 mensilità per coloro che percepiscono una retribuzione annua lorda compresa tra € 35.001 e € 60.000;
 - c) n. 21 mensilità per coloro che percepiscono una retribuzione annua lorda superiore a € 60.000;
- 4) L'importo di cui al punto 3 che precede verrà incrementato in ragione dell'età anagrafica dei lavoratori secondo i seguenti criteri:
 - a. n. 1 mensilità di retribuzione per coloro che si collocano nella fascia inferiore ai 40 anni al 30 giugno 2009;
 - b. n. 2 mensilità di retribuzione per coloro che si collocano nella fascia compresa tra i 40 anni e i 50 anni non ancora compiuti al 30 giugno 2009;
 - c. n. 3 mensilità di retribuzione per coloro che si collocano nella fascia oltre i 50 anni compiuti al 30 giugno 2009.
- 5) Inoltre, in aggiunta a quanto previsto ai punti 3 e 4 che precedono UBS si impegna a riconoscere un ulteriore importo in considerazione della zona geografica in cui è ubicata la sede di lavoro dei dipendenti in esubero sulla base di quanto segue:
 - a. n. 1 mensilità di retribuzione per coloro che sono adetti alle sedi di Bergamo e Varese;

Stefano Guad.
Dipendente - FD
FABI
SM
FISAC
UBS
Bergamo
Varese
Stefano

- b. n. 2 mensilità di retribuzione per coloro che sono addetti alle sedi di Cuneo e Genova;
- c. n. 4 mensilità di retribuzione per coloro che sono addetti alla sede di Napoli.
- 6) Oltre a quanto sopra previsto, la società si impegna a riconoscere a favore dei lavoratori che si renderanno disponibili alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro un importo lordo pari a € 5.000,00 per ciascun familiare interamente e/o parzialmente a carico del dipendente: in tale ultimo caso il riconoscimento avverrà in misura proporzionale. Resta inteso che al fine dell'accertamento dei carichi familiari verranno considerate le dichiarazioni fiscali e/o eventuali obblighi di carattere alimentare debitamente certificati.
- 7) A coloro che volessero risolvere il rapporto di lavoro e che appartengono alle categorie protette o che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Legge 104/1991 UBS riconoscerà 1 mensilità di retribuzione aggiuntiva a quanto sopra stabilito.
- 8) Le parti convengono che ai fini del calcolo dell'importo dell'incentivo all'esodo, con il termine mensilità si intende 1/12 della retribuzione annua lorda individuale, esclusa ogni componente variabile e l'elemento aziendale denominato "flex".
- 9) Il pagamento dell'incentivo all'esodo determinato secondo i criteri sopra stabiliti verrà riconosciuto subordinatamente alla sottoscrizione di accordi individuali di transazione generale novativa ex artt. 1965 e 1975 cod. civ. relativi all'esecuzione nonché alla risoluzione degli intercorsi rapporti di lavoro, avanti la DPL o in sede sindacale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ. e 410 c.p.c. La sottoscrizione di tali verbali di conciliazione avverrà, compatibilmente con la disponibilità degli uffici, nel corso del mese di settembre 2009.
- 10) Il pagamento dell'incentivo all'esodo avverrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei verbali di conciliazione di cui al punto 9 che precede.
- 11) Oltre a quanto sopra previsto, UBS si impegna a corrispondere a ciascun lavoratore che avesse risolto consensualmente il proprio rapporto il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ. e quanto maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro, secondo i consueti termini e modalità.
- 12) Sempre al fine di attutire l'impatto sociale, UBS si impegna a sottoscrivere un contratto di outplacement con società terza che possa fornire il relativo servizio volto ad assistere la ricollocazione professionale del personale in esubero per un periodo massimo di 12 mesi. L'eventuale adesione da parte dei lavoratori a tale percorso di outplacement dovrà essere comunicata a UBS in occasione della sottoscrizione dell'accordo di risoluzione consensuale del rapporto.
- 13) Resta inteso che i lavoratori che si renderanno disponibili a risolvere il rapporto di lavoro ne daranno comunicazione alla società tramite apposito modulo di adesione entro e non oltre il 31 agosto 2009. A fronte della manifestata


 FABRI
 8/13

FISCAL



 FISCAL


disponibilità di cui sopra, e fatto salvo quanto previsto al punto 14 che segue, le parti sottoscriveranno una scrittura privata di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro contestualmente o comunque entro i 15 giorni successivi con effetto risolutivo al più tardi al 30 settembre 2009. Tale scrittura privata sarà successivamente formalizzata in sede privilegiata come previsto al punto 9 che precede.

- 14) Fermo il principio della più completa discrezionalità aziendale nella valutazione delle mansioni espletate e della loro eventuale fungibilità con altre professionalità presenti in UBS, la Società si riserva di considerare anche eventuali professionalità che, pur non essendo iscritte negli esuberi denunciati, si rendessero disponibili all'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro in sostituzione delle professionalità indicate in esubero.
- 15) Laddove dovesse pervenire un numero superiore di adesioni alla risoluzione del rapporto di lavoro rispetto all'esubero di 77 posizioni professionali di cui al punto 2 che precede, UBS si impegna ad informare immediatamente le RSA e le OO.SS. e, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, si impegna a non accettare ulteriori adesioni.
- 16) Le parti si incontreranno entro il 15 ottobre 2009 per una valutazione complessiva dei risultati prodotti dal presente accordo. Laddove, all'esito della verifica dovessero permanere ancora posizioni in esubero per le quali non è stato possibile rinvenire le soluzioni di cui al presente accordo, UBS attiverà la procedura di mobilità prevista dalla Legge 223/1991. Successivamente un'ulteriore verifica verrà effettuata tra le Parti entro e non oltre il 30 gennaio 2010.
- 17) Le parti, pertanto, dato atto del raggiunto accordo e dichiarano definitivamente esaurita la procedura di cui all'art. 18 del CCNL Credito.

LCS

[Handwritten signatures]

DECREATO - IED

[Handwritten signatures]

FAB

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

FISAC

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]